



Regolamento concernente l'armamento in dotazione al Corpo di Polizia Locale della Provincia di Brescia e l'istituzione dell'Armeria del Corpo, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

SOMMARIO

CAPO I

- ARMERIA DEL CORPO -

- Art. 1 - Disposizioni generali
- Art. 2 - Istituzione dell' "Ufficio Armeria e Addestramento"
- Art. 3 - Custodia delle armi e delle munizioni
- Art. 4 - Registri e documentazione
- Art. 5 - Personale e doveri

CAPO II

- ARMI E STRUMENTI IN DOTAZIONE - MODALITA' DI PORTO -

- Art. 6 - Armi e strumenti in dotazione al Corpo
- Art. 7 - Numero delle armi e delle munizioni in dotazione
- Art. 8 - Servizi svolti con armi
- Art. 9 - Assegnazione delle armi al personale
- Art. 10 - Prelevamento delle munizioni e dei materiali esplosivi
- Art. 11 - Armi e materiali esplosivi in sequestro
- Art. 12 - Modalità di porto dell'arma corta
- Art. 13 - Servizi di collegamento e rappresentanza
- Art. 14 - Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto
- Art. 14 bis - Accertamento dei requisiti psicofisici e visite mediche periodiche

CAPO III

- ASSEGNAZIONE, RESTITUZIONE E CUSTODIA DELLE ARMI -

- Art. 15 - Doveri dell'assegnatario
- Art. 16 - Accesso ai locali dell'Armeria
- Art. 17 - Sostituzione delle munizioni
- Art. 18 - Controlli e sorveglianza
- Art. 19 - Deposito temporaneo nell'Armeria del Corpo di armi in assegnazione continuativa

CAPO IV

- ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ARMI -

Art. 20 - Addestramento al tiro

Art. 21 - Direttore / Istruttore di tiro

Art. 22 - Addestramento degli Istruttori di tiro

Art. 23 - Disposizioni finali e rinvii.

Capo I

- ARMERIA DEL CORPO -

Art. 1

Disposizioni generali

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, recante: *“Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza”*, l'armamento del Corpo di Polizia Locale della Provincia di Brescia, per le finalità di cui alla L. 07/03/1986 n. 65 (*“Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale”*), è disciplinato dal seguente Regolamento.
2. Il presente Regolamento disciplina altresì, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 145/1987, l'istituzione e il funzionamento dell'Armeria del Corpo, che assume la denominazione di *“Ufficio Armeria e Addestramento”* e cura - oltre alla tenuta e alla custodia delle armi secondo quanto previsto dal Capo III del D.M. 145/1987 - le attività di addestramento del personale all'utilizzo delle armi in dotazione presso le strutture del Tiro a Segno Nazionale, secondo quanto previsto dal Capo IV del medesimo Decreto, nonché la custodia e la distribuzione degli strumenti di autotutela previsti e consentiti dalla normativa.

Art. 2

Istituzione dell'Ufficio Armeria e Addestramento

1. Presso la sede del Comando della Polizia Locale della Provincia di Brescia è istituita l'Armeria del Corpo, che assume la denominazione ufficiale di *“Ufficio Armeria e Addestramento”*, ove sono custodite:
 - a. Le armi corte e le armi lunghe, a canna liscia e rigata, in dotazione al Corpo, le relative munizioni ed eventuali componenti, accessori e parti di ricambio;
 - b. Gli strumenti di autotutela previsti e autorizzati dalla vigente normativa e meglio elencati al successivo art. 3 e relative componenti e parti di ricambio;
 - c. Le armi, corte e lunghe, sottoposte a sequestro penale o amministrativo ad opera del personale del Corpo di Polizia Locale in occasione dello svolgimento di attività di servizio, ovvero ad opera di altre Forze di Polizia o dell'Autorità Giudiziaria, laddove venga richiesta e autorizzata dal Comandante la custodia presso l'Armeria del Corpo di Polizia Locale della Provincia di Brescia;
 - d. Le munizioni e gli altri prodotti esplosivi sottoposti a sequestro penale o amministrativo analogamente a quanto previsto al precedente punto “c” per le armi.
2. Ai sensi dell'art. 13 del D.M. 145/1987, l'armeria è ubicata all'interno dei locali dell'edificio che costituisce la sede del Comando, è munita di accesso mediante porta blindata e di finestre dotate di inferriate metalliche di sicurezza. Il locale armeria consta dei seguenti ambienti:
 - a. almeno un ambiente riservato agli uffici;

- b. un ambiente adibito a deposito di munizioni e materiali esplosivi in dotazione al Corpo e/o sotto sequestro;
 - c. un ambiente adibito a deposito di armi in dotazione al Corpo e/o sotto sequestro;
 - d. uno o più banchi di lavoro per le attività di manutenzione, riparazione e manipolazione delle armi da fuoco.
3. Le porte devono essere munite di grata o finestre con cristalli blindati per il controllo dall'esterno, l'impianto di illuminazione artificiale è sempre in funzione ed è corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione di emergenza.
 4. L'Armeria deve essere dotata dei sistemi antincendio previsti dalla vigente normativa ed è dotata di congegni d'allarme che devono essere tenuti in funzione ogni qualvolta non sia presente il Consegnatario dell'Armeria.

Art. 3

Custodia delle armi e delle munizioni

1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, nell'apposito locale di deposito previsto dall'art. 2 comma II lett. c), separato dagli altri locali dell'armeria da apposita porta o griglia di sicurezza chiusa a chiave.
2. Nel locale di cui al precedente comma 1, le armi del Corpo sono tenute separate dalle armi sotto sequestro, in modo che non si crei commistione tra esemplari appartenenti alle due distinte tipologie. Entrambe sono custodite in appositi armadi metallici dotati di serratura di sicurezza ovvero su apposite rastrelliere.
3. Le munizioni e i prodotti esplosivi sono custoditi nell'apposito Deposito previsto dall'art. 2 comma II lett. b) del presente Regolamento.
4. Il locale di cui al comma precedente è separato rispetto agli altri locali - in particolare quello adibito a deposito armi - ed è strutturato in modo tale che la porta d'accesso, i muri perimetrali e il soffitto siano conformi almeno allo standard "REI-120".
5. All'interno del deposito di cui al comma III le munizioni e i materiali esplosivi in dotazione al Corpo sono custoditi separatamente rispetto a quelli oggetto di sequestro.
6. Le chiavi di accesso all'Armeria sono custodite dal Consegnatario dell'Armeria; una copia delle chiavi, in busta sigillata e controfirmata dal Consegnatario, è custodita dal Comandante del Corpo in apposita cassaforte o armadio blindato.

Art. 4

Registri e documentazione

1. L'Armeria è dotata dei seguenti registri:
 - a. Registro di carico e scarico delle armi del Corpo;
 - b. Registro di carico e scarico munizioni spezzate in dotazione al Corpo;

- c. Registro di carico e scarico munizioni a palla in dotazione al Corpo;
 - d. Registro di carico e scarico delle armi e dei materiali esplosivi sotto sequestro;
 - e. Registro di carico e scarico temporaneo delle armi, per riparazioni, manutenzioni, assenza temporanea dal servizio o altre cause;
 - f. Registro delle ispezioni;
 - g. Registro di carico/scarico e assegnazione/restituzione degli strumenti di autotutela in dotazione al Corpo.
2. Tutti i registri, in formato cartaceo, hanno le pagine numerate progressivamente e, all'interno di ogni pagina, è riportato per ciascuna operazione il numero progressivo della stessa.
 3. Le pagine dei registri di cui al comma 1 lett. a), b) e c) sono preventivamente vistate dal Questore di Brescia; le pagine dei registri di cui al comma 1, lett. d), e), f), g) sono preventivamente vistate dal Comandante di Corpo.
 4. La tenuta dei registri è effettuata sotto la diretta responsabilità del Comandante di Corpo (o dell'Ufficiale da questi eventualmente designato ai sensi del successivo articolo 5) dal Consegnatario dell'Armeria, cui compete l'annotazione delle operazioni effettuate.

Art. 5

Personale e doveri

1. All'interno del Corpo sono individuate le seguenti figure di riferimento per le attività di gestione dell'Armeria:
 - a. Il Comandante del Corpo;
 - b. l'Ufficiale delegato all'Armeria;
 - c. Il Consegnatario dell'Armeria;
 - d. Uno o più addetti all'armeria (armieri).
2. Il **Comandante del Corpo** è il responsabile diretto dell'Armeria: cura la rispondenza della struttura e dei locali agli obblighi normativi in materia di custodia delle armi e dei materiali esplosivi, nonché agli standard di sicurezza previsti dalla migliore pratica del settore; individua e nomina, se lo ritiene necessario, il personale di cui al comma 1, lettere b), c), d); assegna in via continuativa con proprio provvedimento - quale delegato dal Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 6 comma III D.M. 145/1987 - le armi corte e lunghe in dotazione individuale, nonché tutti gli strumenti di autotutela; autorizza la consegna di munizioni e l'assegnazione in via temporanea di armi al personale del Corpo; formula alle competenti Autorità (Questura, Prefettura, Ministero della Difesa, ecc...) le richieste relative al rilascio di autorizzazioni o nulla osta di competenza per l'acquisto, l'alienazione, il trasporto, lo spostamento, la distruzione di armi e materiali esplosivi; è il responsabile della corretta tenuta dei registri e della documentazione di cui all'art. 4 e, in generale, vigila sulla scrupolosa osservanza della regolarità delle operazioni d'armeria.

3. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma II, il Comandante del Corpo può farsi affiancare da un Ufficiale appositamente designato con apposito provvedimento, cui delegare parte delle funzioni sopra descritte, ad eccezione di quelle relative all'assegnazione in via continuativa o temporanea delle armi al personale (*Ufficiale delegato all'Armeria*).
4. Il *Consegnatario dell'Armeria* vigila, per conto del Comandante del Corpo, sull'Armeria, custodendone le chiavi, le armi, le munizioni, i materiali esplosivi, i registri e la documentazione e impedendone l'accesso a soggetti non autorizzati. Cura la compilazione e la tenuta dei registri di cui all'art. 4 per conto del Comandante e sovrintende alle attività di manutenzione, riparazione, consegna e ritiro delle armi e dei materiali esplosivi la cui movimentazione sia stata autorizzata dal Comandante ai sensi del comma 2; segnala al Comandante o all'Ufficiale delegato all'Armeria ogni irregolarità e formula proposte di miglioramento del servizio. Il Consegnatario vigila sull'attività degli addetti all'armeria (armieri) e li dirige.
5. L'*addetto all'armeria* (o *Armiero*), pur non assumendo le responsabilità di cui al comma precedente, collabora operativamente con il Consegnatario dell'Armeria, coadiuvandolo nell'effettuazione delle attività materiali di manutenzione, pulizia, modifica o riparazione delle armi da fuoco, di trasporto delle stesse e dei materiali esplosivi "da" e "verso" i luoghi di produzione o commercializzazione, di supporto alla redazione della documentazione amministrativa da sottoporre alla firma del Comandante o dell'Ufficiale designato ai sensi del comma III e di qualsiasi altra attività ausiliaria che si rendesse necessaria a giudizio del Consegnatario.
6. Il personale di cui ai precedenti commi III, IV e V è individuato dal Comandante di Corpo con proprio provvedimento scritto tra il personale di fiducia in possesso di particolari conoscenze in materia di armi ed esplosivi: in assenza di apposita designazione tutte le funzioni sopra descritte saranno svolte direttamente dal Comandante del Corpo.

Capo II

- ARMI E STRUMENTI IN DOTAZIONE - MODALITA' DI PORTO -

Art. 6

Armi e strumenti in dotazione al Corpo

1. Il Corpo di Polizia Locale della Provincia di Brescia è dotato delle seguenti armi da fuoco:
 - a. ARMI CORTE
 - i. Pistola a funzionamento semiautomatico nei calibri consentiti;
 - ii. Pistola ad aria compressa di potenza superiore a 7,5 joule.
 - b. ARMI LUNGHE
 - i. Fucile a canna liscia a ripetizione manuale o semiautomatico nei calibri consentiti;
 - ii. Fucile a canna rigata a ripetizione manuale o semiautomatico nei calibri consentiti;
 - iii. Carabina ad aria compressa di potenza superiore a 7,5 joule;
 - iv. Strumenti lanciasiringhe a contenuto narcotizzante per impiego zoofilo.
2. E' altresì prevista la facoltà di dotazione, con possibilità di porto limitatamente all'orario di servizio e per specifiche esigenze, dei seguenti strumenti:
 - a. Sciabola per servizi di rappresentanza e guardia d'onore, limitatamente al numero degli addetti destinati a tali servizi;
 - b. un coltello a lama fissa o richiudibile in apposito fodero da portare sul cinturone di servizio, oltre ad eventuali altri strumenti - integrati nel primo o separati rispetto ad esso - utili per agevolare gli interventi di polizia nei seguenti ambiti:
 - i. primo soccorso su sinistri stradali (frangi vetro, taglia cinture, ecc...);
 - ii. polizia venatoria (disattivazione trappole, taglio reti, liberazione animali, eviscerazione di quelli abbattuti, ecc...);
 - iii. polizia nautica (taglio cime, reti, boe, materiale impigliato nelle eliche, ecc...).
3. Il Corpo di Polizia Locale della Provincia di Brescia può essere dotato di strumenti di autotutela - purché previsti dalla vigente normativa in materia e autorizzati per l'uso da parte delle Polizie Locali - che possono costituire dotazione individuale o di reparto, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, lo spray antiaggressione e il bastone estensibile.
4. L'assegnazione degli strumenti di cui al comma precedente è subordinata alla partecipazione e al superamento, da parte del personale assegnatario, di corsi formativi specifici previsti dalla vigente normativa o che rispecchino le direttive standard regionali e gli standard qualitativi riconosciuti a livello nazionale.

5. Tale assegnazione dovrà risultare in essere annotata su registri di carico/scarico appositamente predisposti ed aggiornati dall'Armiere ai sensi del precedente art. 4 comma I lettera g).
6. Ogni utilizzo delle armi e degli strumenti elencati nel presente articolo dovrà trovare riscontro in circostanziata relazione di servizio e dovrà essere conforme a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di adempimento di un dovere, legittima difesa, uso legittimo delle armi o stato di necessità.
7. Gli strumenti in dotazione verranno portati visibili sul cinturone di servizio, ovvero occultati in caso di servizio prestato in abiti civili nei casi previsti dal Regolamento di Corpo.
8. Al fine del mantenimento della capacità operativa all'utilizzo di tali strumenti, tutto il personale assegnatario dovrà sottoporsi a corsi periodici di aggiornamento previsti dalla normativa vigente o, in assenza, stabiliti dal Comandante del Corpo.

Art. 7

Numero delle armi e delle munizioni in dotazione

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 145/1987, il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo è fissato con provvedimento del Presidente della Provincia, e corrisponde al numero di addetti del Corpo in possesso della qualifica di Agente di P.S. maggiorato del 5%.
2. Le munizioni in dotazione al Corpo sono detenute esclusivamente per esigenze di servizio e vengono custodite all'interno dell'armeria, per la distribuzione al personale secondo le modalità previste dal successivo articolo 10.
3. Il numero massimo delle munizioni per arma corta e lunga detenibili presso l'Armeria quale dotazione del Corpo - ad esclusione quindi dei materiali esplodenti oggetto di sequestro - è determinato, a scopo meramente precauzionale, in analogia a quanto previsto per gli esercizi di minuta vendita dall'art. 3 del Capitolo VI dell'Allegato "B" del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 ("*Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S.*"), nel rispetto dei limiti di cubatura previsti dall'art. 2 punto II del medesimo (3,5 Kg di prodotti esplodenti per ogni metro cubo del locale dell'Armeria adibito a deposito di materiali esplodenti) e dei rapporti di conversione polvere-cartucce previsti dal punto b) del medesimo articolo 3.
4. Il provvedimento di cui al comma I è comunicato a cura del Comandante, per conto del Presidente della Provincia, al Prefetto di Brescia.

Art. 8

Servizi svolti con armi

1. Ai sensi dell'art. 2 D.M. 145/1987, nell'ambito del territorio provinciale tutti i servizi riguardanti l'attività di Polizia Locale e Stradale, di Polizia Giudiziaria ed Amministrativa e le funzioni di Polizia demandata alla Polizia Locale della Provincia di Brescia, dalle Leggi e dai Regolamenti, sono svolte dagli appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di Agente di P.S. con l'arma corta in dotazione personale, salvo diversa disposizione del Comandante.

2. Il Comandante, con proprio provvedimento, individua il personale appartenente ai Nuclei o Reparti che svolgono attività di polizia rurale, zoofila, venatoria o di contenimento della fauna a cui viene assegnata in via continuativa l'arma lunga comune da sparo, ai sensi dell'art. 4 comma III lett. b) D.M. 145/1987.

Art. 9

Assegnazione delle armi al personale

1. Le armi, sia corte che lunghe, vengono assegnate, in via continuativa o temporanea, al personale del Corpo che rivesta la qualifica di Agente di P.S. - per conto del Presidente della Provincia - con provvedimento del Comandante del Corpo della durata di anni sei, con revisione annuale. Il provvedimento è comunicato al Prefetto di Brescia.
2. L'arma corta è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera a) D.M. 145/1987, unitamente a un caricatore di scorta e a n° 50 cartucce di calibro corrispondente a quello dell'arma.
3. Il provvedimento di assegnazione dell'arma corta può essere sospeso o revocato con provvedimento motivato del Comandante del Corpo a fronte della perdita dei requisiti soggettivi, a seguito di atto motivato dell'Autorità di P.S. o per altro valido motivo, anche provvisoriamente per esigenze cautelari, da esplicitare nel provvedimento.
4. L'assegnazione dell'arma lunga al personale della Polizia Locale della Provincia di Brescia è disposta:
 - a. in via continuativa, per il solo personale che effettua attività di polizia rurale, zoofila, o faunistico/venatoria con carattere di stabilità e continuità, in quanto assegnato all'apposito Nucleo di Polizia Ittico/Venatoria;
 - b. in via temporanea per specifiche esigenze di carattere faunistico o di polizia venatoria: in tale ipotesi l'arma viene prelevata presso l'armeria all'inizio del servizio e alla stessa deve essere riconsegnata al termine dello stesso.
5. Dell'assegnazione delle armi, sia in via temporanea che continuativa, nonché della riconsegna delle stesse viene fatta apposita annotazione nei relativi registri di carico/scarico delle armi, ove sono indicate le generalità dell'Agente o Ufficiale che provvede al ritiro/riconsegna, gli estremi del decreto di nomina ad Agente di P.S., gli estremi del provvedimento di assegnazione dell'arma disposto dal Comandante del Corpo.
6. L'arma deve essere immediatamente versata all'Armeria del Corpo, quando sia sospesa, scaduta o revocata l'assegnazione o siano venuti a mancare i presupposti dell'assegnazione della stessa, ivi compresa la qualifica di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio o negli altri casi previsti dalla normativa.
7. Tutto il personale della Polizia Locale della Provincia di Brescia, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e appositamente addestrato all'impiego di tale tipologia di arma, può essere oggetto di assegnazione di arma lunga ad anima liscia per le finalità di istituto.
8. Solo il personale della Polizia Locale della Provincia di Brescia in possesso di speciale addestramento riconosciuto da apposita certificazione rilasciata all'esito di uno specifico corso di formazione può essere dotato di arma lunga ad anima rigata per le finalità di istituto.

9. Solo il personale della Polizia Locale della Provincia di Brescia, in possesso di speciale addestramento a seguito di mirato percorso formativo, può essere dotato di strumento lanciasiringhe a narcotico per le finalità di istituto.

Art. 10

Prelevamento delle munizioni e dei materiali esplosivi

1. Le munizioni per arma corta o lunga vengono consegnate agli Agenti/Ufficiali del Corpo dal Consegnatario dell'Armeria previa disposizione scritta in tal senso, anche a mezzo *e-mail*, proveniente dal Comandante di Corpo o dall'Ufficiale delegato ai sensi dell'art. 5 comma 3: in tale seconda ipotesi la disposizione deve essere trasmessa per conoscenza al Comandante di Corpo o a chi ne fa le veci.
2. Nei casi di particolare urgenza la disposizione scritta di cui al comma 1 può essere anticipata verbalmente dal Comandante/Ufficiale responsabile e successivamente confermata per iscritto.
3. Il Consegnatario dell'Armeria consegna le munizioni richieste al soggetto autorizzato, che firma per ricevuta il verbale di ritiro.
4. Il verbale di ritiro delle munizioni e copia dell'autorizzazione scritta del Comandante o dell'Ufficiale di cui al comma 1 - anche laddove data per semplice *e-mail* - sono conservati agli atti e di essi è fatta menzione nel registro di carico/scarico munizioni, che verrà tempestivamente aggiornato ad opera del Consegnatario dell'Armeria successivamente alla consegna del materiale.

Art. 11

Armi e materiali esplosivi in sequestro

1. Le armi e i materiali esplosivi sotto sequestro penale o amministrativo sono custoditi all'interno dell'Armeria nei locali indicati al precedente art. 3 - in modo che gli stessi siano tenuti separati dai corrispettivi beni in dotazione al Corpo.
2. Della presa in custodia delle armi e delle materie esplosive sequestrate deve essere fatta annotazione nell'apposito registro di carico/scarico armi sequestrate di cui all'art. 4 comma 1 lett. d) del presente Regolamento. Devono altresì essere annotati e conservati agli atti i provvedimenti di sequestro emanati dalle rispettive Autorità ed eventualmente quelli che dispongono la custodia presso il Corpo di Polizia Provinciale, nel caso il sequestro non sia stato operato da personale del Corpo.
3. Analogamente a quanto previsto dal comma precedente, in caso di restituzione di armi o materiali in sequestro agli aventi diritto, ovvero di ordine di distruzione degli stessi, è fatto obbligo al Consegnatario dell'Armeria di annotare sul registro di cui sopra l'avvenuto scarico, indicando gli estremi del provvedimento che prevede la restituzione/distruzione del materiale e gli estremi del verbale di compiute operazioni, che dovranno essere altresì custoditi agli atti del Comando.

Art. 12

Modalità di porto dell'arma corta

1. Il personale che presta servizio in uniforme, porta l'arma corta in modo visibile nell'apposita fondina in dotazione, corredata del munizionamento e del caricatore di riserva.
2. Il personale autorizzato a prestare servizio in abiti civili è tenuto a portare l'arma in dotazione in maniera non visibile (porto occulto).
3. E' consentito il porto dell'arma corta assegnata in via continuativa anche fuori dall'orario di servizio, purché nell'ambito territoriale dell'Ente e con le modalità di cui al comma 2.
4. Il Comandante e gli ufficiali del Corpo possono portare l'arma in modo non visibile, anche quando indossano l'uniforme.
5. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle assegnate, anche laddove l'operatore sia titolare di apposita licenza di porto d'armi ai sensi dell'art. 42 T.U.L.P.S.
6. E' vietato alterare le caratteristiche meccaniche o estetiche delle armi assegnate e delle munizioni in dotazione.

Art. 13

Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento espliciti fuori dal territorio della Provincia dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Provincia di Brescia, in possesso della qualità di Agenti di P.S., possono essere svolti con l'arma in dotazione secondo le modalità stabilite dal Comandante.
2. Tra i servizi di cui al comma 1 che vanno espletati necessariamente con armi - per ragioni di sicurezza pubblica - rientra quello di collegamento per il trasporto presso il Ce.Ri.Mant dell'Esercito Italiano delle armi e dei materiali esplosivi in sequestro di cui l'Autorità Giudiziaria abbia disposto la distruzione.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, il Comandante di Corpo - per conto del Presidente della Provincia - provvede alla comunicazione al Prefetto di Brescia e a quello del luogo in cui il servizio esterno di collegamento sarà prestato, della tipologia e durata presunta della missione, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma III del D.M. 145/1987.
4. Agli appartenenti in possesso della qualità di Agente di P.S., è consentito di portare l'arma assegnata in via continuativa, dal proprio domicilio al luogo di servizio e viceversa.

Art. 14

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale della Provincia per soccorso in caso di calamità o in particolari occasioni, sono effettuati di norma senza armi.
2. Qualora tali servizi siano richiesti con armi, il Comandante comunica al Prefetto di Brescia ed a quello territorialmente competente il provvedimento di autorizzazione a prestare tale servizio con armi indicando la tipologia del servizio e la durata della missione.

Art. 14 bis
Accertamento dei requisiti psicofisici e visite mediche periodiche

1. Il personale del Corpo di Polizia Provinciale che risulti titolare della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza deve essere in possesso dei requisiti psicofisici minimi previsti per il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale prevista dall'art. 42 R.D. 18 giugno 1931, n. 773; tali requisiti sono stabiliti dall'apposito Decreto del Ministro della Sanità emanato ai sensi dell'art. 1 della Legge 6 marzo 1987 n. 89.
2. A tal fine la Provincia di Brescia stipula apposite convenzioni con l'A.T.S. di Brescia, ovvero con uffici medico-legali autorizzati, ovvero con strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato per la sottoposizione a visita medica periodica di accertamento del personale sopra indicato.
3. Gli Enti accertatori di cui al comma 2, effettuata la visita al personale indicato, rilasciano apposito certificato medico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. L'accertamento ha validità triennale e viene effettuato per la prima volta all'atto della richiesta alla Prefettura di Brescia di rilascio del Decreto di P.S. nei confronti del dipendente neo-assunto, ovvero di modifica del Decreto stesso in caso di nuovo dipendente che risulti già titolare della qualifica presso altro Corpo o Servizio di Polizia Locale.
5. Al termine di ogni triennio, il personale dovrà sottoporsi nuovamente a visita di conferma della sussistenza dei requisiti psicofisici.
6. Nel caso in cui, all'esito della visita medica di cui ai commi 4 e 5, si riscontri l'assenza di uno o più dei requisiti psicofisici richiesti, il Comandante del Corpo provvede con proprio atto al ritiro delle armi e delle munizioni in dotazione e ne ordina la custodia presso l'Armeria del Corpo.
7. Laddove l'assenza dei requisiti riscontrata abbia carattere meramente transitorio, a causa di patologie o altre condizioni personali del dipendente di natura temporanea, il provvedimento ablatorio di cui al comma 6 sarà revocato - con conseguente nuova assegnazione delle armi in dotazione - al cessare delle condizioni che hanno comportato il venir meno dei requisiti psicofisici in capo all'operatore.
8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, la revoca del provvedimento di ritiro delle armi è subordinata allo svolgimento, con esito positivo, di una nuova visita di accertamento dei requisiti psicofisici ai sensi del comma 4.
9. Il personale nei confronti del quale sia riscontrata un'assenza permanente e irrimediabile dei requisiti per il rilascio del porto d'armi per difesa personale - previa adozione da parte del Comandante del Corpo del provvedimento ablatorio di cui al comma 6 - verrà assegnato a servizi che non comportino la necessità di dotazione dell'arma da fuoco, nel rispetto della sicurezza personale del dipendente e del perseguimento delle finalità istituzionali del Corpo.
10. Tutte le spese per il rilascio del certificato di cui al presente articolo, ivi comprese quelle accessorie, preliminari, i contributi, le tasse e le imposte di qualsivoglia natura, sono a carico esclusivo dell'Amministrazione.

Capo III

- ASSEGNAZIONE, RESTITUZIONE E CUSTODIA DELLE ARMI -

Art. 15

Doveri dell'Assegnatario

1. L'appartenente al Corpo di Polizia Locale della Provincia di Brescia, al quale l'arma è assegnata in via continuativa o temporanea, deve:
 - a. Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma, le condizioni di efficienza, il numero e la tipologia delle munizioni assegnate;
 - b. Custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
 - c. Segnalare al proprio Ufficiale e all'Armiere ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
 - d. Applicare sempre le misure di sicurezza previste per il porto, il maneggio e l'utilizzo delle armi;
 - e. Partecipare attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo art. 20;
 - f. Fare immediata denuncia in caso di smarrimento o furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni alle competenti Autorità e al Comandante del Corpo che provvederà agli adempimenti conseguenti.

Art. 16

Accesso ai locali dell'Armeria

1. L'accesso ai locali dell'Armeria è consentito soltanto al Comandante del Corpo e all'Ufficiale eventualmente delegato, al Consegnatario dell'Armeria, nonché - soltanto in presenza di quest'ultimo e sotto la sua supervisione, salvo situazioni di urgenza autorizzate dal Comandante del Corpo o dallo stesso Consegnatario dell'Armeria - agli addetti all'Armeria (Armieri).
2. L'accesso all'Armeria è altresì consentito - esclusivamente a fini ispettivi e alla presenza del Comandante del Corpo o del Consegnatario dell'Armeria - al Presidente della Provincia e all'Assessore/Consigliere delegato, nonché - ai sensi dell'art. 12 comma V D.M. 145/1987 - all'Autorità di P.S.
3. Le armi devono essere consegnate e versate scariche e le operazioni di caricamento e di scaricamento devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni.
4. A tal fine, all'interno della sede del Comando Centrale e presso ogni Distaccamento, sono istituite delle postazioni di carico e scarico delle armi, certificate in sicurezza per ogni tipo di calibro in dotazione al Corpo.
5. All'ingresso dei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono affisse ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

Art. 17
Sostituzione delle munizioni

1. Le munizioni assegnate in dotazione agli addetti al Corpo devono essere sostituite almeno una volta ogni 5 anni dalla prima assegnazione, al fine di garantire la massima affidabilità e sicurezza d'impiego.
2. Le stesse devono essere sostituite inoltre in tutti i casi nei quali siano state sottoposte a condizioni che ne possono pregiudicare l'efficienza o la sicurezza (umidità, gelo, cadute accidentali, ecc...).
3. Le munizioni sostituite possono essere utilizzate nei tiri di addestramento, salvo che non siano giudicate pericolose dal Consegnatario dell'Armeria.

Art. 18
Controlli e sorveglianza.

1. I controlli periodici dei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono effettuati dal Consegnatario dell'Armeria e dal Comandante di Corpo (o Ufficiale da questi delegato) periodicamente. L'esito dei controlli è riportato nel registro delle ispezioni di cui all'art. 4 comma 1 lett. f del presente Regolamento.

Art. 19
**Deposito temporaneo nell'Armeria del Corpo,
di armi in assegnazione continuativa**

1. Il personale assegnatario di armi in via continuativa, in caso di prolungata assenza dal domicilio dove le stesse sono custodite normalmente (ad esempio per ferie, malattia, aspettativa, ecc...) ha la possibilità di depositare le stesse nell'Armeria del Corpo.
2. Al momento del deposito, l'Armiere provvede alla compilazione di un verbale di deposito temporaneo di arma assegnata in via continuativa, in cui sono indicati i dati dell'assegnatario, tutti i dati relativi all'arma depositata e la data prevista del ritiro della stessa. Tale verbale viene redatto in tre copie, di cui una rilasciata all'assegnatario, una conservata in Armeria e una trasmessa, anche per via informatica, al Comandante.
3. Contestualmente alle attività di cui al comma 2, il Consegnatario provvede all'aggiornamento del registro di carico/scarico temporaneo delle armi di cui all'art. 4 comma 1 lett. e) del presente Regolamento.

Capo IV
- ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ARMI -

Art. 20
Addestramento al tiro.

1. Oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, all'Ufficio Armeria e Addestramento competono anche le attività di organizzazione, supervisione e svolgimento delle attività di addestramento all'utilizzo delle armi da fuoco in dotazione e degli strumenti di autotutela.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma precedente, l'Ufficio Armeria e Addestramento si serve di personale, interno o esterno all'Ufficio, in possesso della qualifica di Direttore/Istruttore di tiro, ai sensi dell'art. 31 L. 110/1975.
3. Ai sensi dell'art. 18 del D.M. 145/1987, gli addetti al Corpo, in possesso della qualità di Agente di P.S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento all'uso delle armi e devono frequentare e superare annualmente, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo (Tiro a Segno Nazionale), un corso di tiro con le modalità previste dalla normativa vigente e secondo le linee guida emanate dalle Autorità competenti in materia (U.I.T.S.).
4. A tal fine tutti gli addetti al Corpo in possesso della qualità di Agente di P.S. sono iscritti a cura del Comandante a una sezione del Tiro a Segno Nazionale insistente sul territorio provinciale, secondo quanto previsto dall'art. 251 del D.Lgs. 66/2010.
5. E' facoltà del Comandante di disporre la ripetizione dello svolgimento di speciali o aggiuntive sedute di addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli addetti al Corpo o per quelli che svolgono particolari o speciali servizi.
6. Gli addetti del Corpo che utilizzano per motivi di servizio l'arma lunga a canna liscia o rigata, ovvero l'arma a narcotico, devono essere addestrati specificatamente all'impiego delle stesse.
7. Gli addetti al Corpo in possesso della qualità di Agenti di P.S. possono, a proprie spese, effettuare ulteriori esercitazioni di tiro, frequentare corsi di tiro operativo e partecipare a manifestazioni e gare di Tiro Operativo, con l'armamento e la buffetteria in dotazione, curandone sempre il corretto utilizzo e assumendo la piena e diretta responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o cose, ivi compresa l'attrezzatura di servizio, nell'utilizzo della stessa.
8. L'addestramento all'uso delle armi è obbligatorio per tutti i componenti del Corpo (escluso il personale amministrativo) ed è prodromico per l'assegnazione delle armi in via continuativa ovvero temporanea.

Art. 21
Direttore/Istruttore di Tiro

1. L'addestramento al tiro di cui all'art. 20 è tenuto, preferibilmente e salvo cause di forza maggiore dovuti all'indisponibilità di personale, da personale del Corpo in possesso della qualifica di Direttore/Istruttore di Tiro – ovvero personale abilitato allo svolgimento di

attività di addestramento all'utilizzo delle armi da fuoco nei confronti degli appartenenti alla Polizia Locale presso i poligoni del Tiro a Segno Nazionale.

2. Il Direttore/Istruttore di Tiro, al termine dell'addestramento redige una scheda tecnica indicando i risultati ottenuti dal tiratore e, al fine di migliorare le capacità dello stesso, presenta al Comandante eventuali soluzioni proposte volte ad ampliare, approfondire o migliorare l'attività addestrativa del singolo tiratore.
3. I Direttori/Istruttori di tiro sono scelti dal Comandante del Corpo tra il personale che dimostri particolari attitudini verso tale materia e abbia frequentato e superato un corso per "Istruttore Istituzionale U.I.T.S." o altro corso dotato di pubblico riconoscimento e giudicato equivalente dal Comando per contenuto.
4. Oltre al corso di cui al comma precedente, gli Istruttori/Direttori di tiro devono ottenere il rilascio dell'apposita licenza per Istruttore di tiro prevista dall'art. 31 L. 110/1975, su richiesta del Comandante di Corpo.
5. I Direttori/Istruttori di tiro, possono essere componenti dell'Ufficio Armeria e Addestramento e rivestire dunque la qualifica di Consegnatario dell'Armeria o semplice Addetto all'Armeria, ovvero possono dipendere da Nuclei o Uffici del Corpo diversi. In quest'ultimo caso, limitatamente allo svolgimento dell'attività di Direttore/Istruttore di tiro e a quelle ad essa connesse, si considerano dipendenti funzionalmente dall'Ufficio Armeria e Addestramento.
6. All'interno del gruppo di Istruttori di tiro, il Comandante del Corpo può prevedere la figura del "Team leader", soggetto scelto in virtù del rapporto di fiducia intercorrente e dotato di maggiore esperienza nello specifico settore dell'addestramento all'uso delle armi da fuoco, che coordina e sovrintende le attività del gruppo.

Art. 22

Addestramento degli Istruttori di tiro

1. Allo scopo di mantenere il livello di professionalità acquisito, i Direttori/Istruttori di Tiro devono espletare addestramenti a fuoco con tutti i tipi di armi in dotazione – pistola, fucile a canna liscia e fucile a canna rigata - con cadenza almeno trimestrale e con l'impiego di almeno n. 150 cartucce per arma corta, n. 30 per arma lunga a canna liscia e n. 20 per arma lunga a canna rigata.
2. Inoltre, al fine di accrescere la professionalità acquisita, i Direttori/Istruttori di Tiro frequentano periodicamente corsi di specializzazione e mantenimento tenuti da strutture e organismi qualificati nelle tematiche inerenti le materia oggetto dell'addestramento all'uso delle armi da fuoco e delle tecniche operative.
3. Per le finalità di cui al comma 2, l'Amministrazione provinciale - per il tramite del Comandante del Corpo - agevola la stipula di convenzioni e accordi con le Forze di Polizia dello Stato e con le Forze Armate per la partecipazione degli Istruttori di tiro del Corpo a corsi di formazione e attività addestrative organizzati da tali Amministrazioni.

Art. 23

Disposizioni finali e rinvii

1. Per quanto non diversamente disposto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145.

2. Ai sensi dell'art. 2 comma II del D.M. 145/1987, il presente Regolamento viene trasmesso al Prefetto di Brescia per le valutazioni di competenza.